

DCO 27/10

**MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI IN CAPO AGLI ESERCENTI DERIVANTI
DALLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI VERIFICA DEI GRUPPI DI MISURA NEI PUNTI
DI RICONSEGNA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

Documento per la consultazione diffuso nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2007, n. 225.

3 agosto 2010

Premessa

Il presente documento fa seguito al mandato di cui al comma 4.3 della deliberazione ARG/gas 159/08, e propone per la consultazione gli orientamenti dell'Autorità in relazione alle modalità di copertura degli oneri derivanti agli esercenti dagli obblighi di cui ai commi 41.7 e 41.9 della Parte I del TUDG (RQDG), relativi alla verifica del gruppo di misura, per il terzo periodo di regolazione (2009-2012).

I soggetti interessati possono far pervenire osservazioni e proposte fino al 30 settembre 2010.

Al fine di renderne più agevole la lettura, si invitano i soggetti che intendono partecipare alla consultazione, a trasmettere le proprie osservazioni facendo riferimento ai singoli punti del documento per la consultazione.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte alla pubblicazione, che avverrà comunque in forma anonima.

Il provvedimento finale è previsto che venga approvato nel corso del mese di novembre 2010.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: mediante l'apposito servizio interattivo, posta, fax o e-mail.

*Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione tariffe*

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: tariffe@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Premessa.....	4
2	Considerazioni preliminari.....	6
3	Determinazione degli extra-costi riconoscibili	7
4	Valutazioni conclusive.....	9
5	APPENDICE.....	11

1 Premessa

Obiettivo della consultazione

- 1.1 Con il presente documento l'Autorità sottopone a consultazione i propri orientamenti circa le modalità di copertura degli eventuali oneri derivanti agli esercenti dalle disposizioni di cui ai commi 41.7 e 41.9 della RQDG¹, relative alla verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale.

Verifiche dei gruppi di misura

- 1.2 La funzione di verifica del gruppo di misura rientra nell'ambito delle attività di installazione e manutenzione dei gruppi di misura presso i punti di riconsegna destinati all'alimentazione dei clienti finali, assegnate alle imprese distributrici sulla base delle disposizioni del comma 52.1, lettera b) della RTDG.
- 1.3 In funzione del soggetto che le origina, le verifiche del gruppo di misura si distinguono in *verifiche svolte di propria iniziativa dall'impresa distributtrice* e *verifiche svolte su richiesta del cliente finale*.
- 1.4 Le verifiche svolte di propria iniziativa dall'impresa distributtrice rientrano nelle normali attività comprese negli adempimenti essenziali per l'ordinato e corretto svolgimento del servizio di misura. I costi relativi a tali verifiche trovano copertura nelle tariffe fissate dall'Autorità. La RTDG prevede uno specifico corrispettivo tariffario a copertura dei costi operativi relativi alle attività di installazione e manutenzione dei misuratori, la componente tariffaria $t(ins)_t^{opex}$.
- 1.5 Le verifiche del gruppo di misura su richiesta del cliente finale rientrano nell'ambito delle prestazioni accessorie e prevedono l'addebito di corrispettivi a carico del richiedente che coprono in tutto o in parte il costo ad esse relativo.
- 1.6 L'articolo 41 della RQDG disciplina la verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale. Tale articolo reca disposizioni in merito alle tempistiche, alle modalità con cui l'impresa distributtrice è tenuta a fornire la prestazione richiesta e ai corrispettivi che possono essere applicati. Qualora dalla verifica risultino errori al di fuori dei limiti di tolleranza previsti dalla metrologia, l'onere dell'intervento è a carico dell'impresa distributtrice. In caso contrario l'impresa distributtrice ha diritto a richiedere un contributo.
- 1.7 Il diritto a richiedere il contributo, che di norma è fissato dalla stessa impresa distributtrice con l'obiettivo di copertura dei costi, trova alcune limitazioni nei casi disciplinati dai commi 41.7 e 41.9 della RQDG.
- 1.8 In particolare, il comma 41.7 della RQDG prevede un contributo massimo di 40 euro a verifica, quando sussistano entrambe le seguenti condizioni:

¹ Le disposizioni regolatorie rilevanti in materia di verifica del gruppo di misura sono contenute nel *Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012* (TUDG). Il TUDG è suddiviso nelle seguenti due parti: la Parte I (RQDG), approvata con deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, relativa alla regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas; la Parte II (RTDG), approvata con deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, relativa alla regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas

- verifica effettuata presso il cliente finale di un gruppo di misura fino alla classe G 6 compresa oppure presso un laboratorio qualificato per scelta dell'impresa distributrice;
 - richiesta di verifica del gruppo di misura decorsi cinque anni solari da una precedente verifica del gruppo di misura relativa allo stesso punto di riconsegna.
- 1.9 Il medesimo comma 41.7 della RQDG contiene inoltre disposizioni, introdotte con la deliberazione ARG/GAS 7/10, a tutela del cliente finale, nei casi in cui l'impresa distributrice, per propria scelta, decida di non effettuare in loco le verifiche sul corretto funzionamento del gruppo di misura, anche se ciò risulti tecnicamente possibile.
- 1.10 Riduzioni del contributo a carico del richiedente sono disposte in funzione del grado di vetustà del gruppo di misura. In merito il comma 41.9 della RQDG prevede che sia applicato un contributo ridotto, pari a 5 euro, per le verifiche effettuate:
- a partire dal 1° giugno 2008 e relative a gruppi di misura fino al G 6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1965;
 - a partire dal 1° gennaio 2009 e relative a gruppi di misura fino al G 6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1970;
 - a partire dal 1° luglio 2009 e relative a gruppi di misura fino al G 6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1975;
 - a partire dal 1° gennaio 2010 e relative a gruppi di misura fino al G 6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1980;
 - a partire dal 1° luglio 2010 e relative a gruppi di misura fino al G 6 con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni all'anno di richiesta della verifica.

Particolari esigenze legate alle disposizioni di cui ai commi 41.7 e 41.9 della RQDG

- 1.11 Le limitazioni alla possibilità di addebitare ai richiedenti corrispettivi in relazione alle richieste di verifica dei gruppi di misura introdotte con le richiamate disposizioni di cui ai commi 41.7 e 41.9 della RQDG hanno indotto l'Autorità ad adottare specifiche disposizioni volte ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese distributrici.
- 1.12 Con la deliberazione ARG/gas 159/08, in particolare, è stato dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe di procedere alla definizione delle modalità di copertura degli oneri derivanti agli esercenti dagli obblighi di cui ai commi 41.7 e 41.9 della RQDG, nel rispetto dei seguenti principi:
- la vita effettiva del gruppo di misura sostituito sia inferiore o uguale alla durata di vita utile riportata nella Tabella 3 della RTDG;
 - l'effettiva vetustà del gruppo di misura sia documentabile dall'impresa distributrice;
 - il gruppo di misura sia stato oggetto di una verifica sul corretto funzionamento nel corso degli ultimi cinque anni. Tale verifica deve essere opportunamente documentata;
 - gli oneri siano valutati limitatamente all'eventuale incremento di richieste di verifica rispetto all'anno 2006.
- 1.13 L'articolo 61 della RTDG, in ragione dell'esigenza di valutare in modo puntuale la dimensione del fenomeno e gli impatti sui conti delle imprese distributrici, ha rimandato a una successiva deliberazione la definizione delle modalità di copertura di tali oneri.

2 Considerazioni preliminari

- 2.1 L'Autorità, nel dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe, ha individuato alcuni principi, riconducibili alle seguenti finalità:
- evitare che le imprese distributrici possano ricevere compensi in relazione a passate negligenze o a comportamenti strategici delle medesime, che hanno consentito nel passato il conseguimento di *extra-profitti* (principio 1: *la vita effettiva del gruppo di misura sostituito sia inferiore o uguale alla durata di vita utile riportata nella Tabella 3 della RTDG*; principio 2: *l'effettiva vetustà del gruppo di misura sia documentabile dall'impresa distributtrice*; principio 3: *il gruppo di misura sia stato oggetto di una verifica sul corretto funzionamento nel corso degli ultimi cinque anni. Tale verifica deve essere opportunamente documentata*);
 - evitare che costi già coperti dagli ordinari meccanismi tariffari possano essere nuovamente conteggiati in sede di definizione dei meccanismi compensativi relativi alle disposizioni di cui ai commi 41.7 e 41.9 della RQDG (principio 4: *gli oneri siano valutati limitatamente all'eventuale incremento di richieste di verifica rispetto all'anno 2006*).
- 2.2 In relazione alla prima delle due finalità si osserva che la regolazione tariffaria consente alle imprese di conseguire *extra-profitti* sulle componenti relative ai costi operativi fissate in funzione dei costi rilevati nell'anno *test* e aggiornate con il metodo del *price cap*. Il conseguimento di *extra-profitti* può essere ottenuto in modo virtuoso, mediante interventi di razionalizzazione e recuperi di efficienze, oppure mediante comportamenti opportunistici, come ad esempio non svolgendo le normali attività richieste dall'ordinaria diligenza nella gestione delle reti.
- 2.3 In relazione alla seconda finalità si osserva che in linea teorica il costo residuo che non trova copertura attraverso specifici corrispettivi addebitati ai richiedenti le verifiche potrebbe trovare automatica copertura nelle tariffe, in particolare nella componente tariffaria $t(ins)_i^{opex}$. Infatti, il livello di tale componente tariffaria $t(ins)_i^{opex}$ è stato determinato sulla base dei costi operativi attribuiti dalle imprese alle attività di installazione e manutenzione al netto dei ricavi specifici relativi a prestazioni accessorie, attività che comprendono quindi una pluralità di funzioni, tra le quali anche le verifiche dei gruppi di misura.
- 2.4 Una puntuale valutazione degli effettivi *extra-costi* conseguenti all'adozione delle disposizioni di cui ai commi 41.7 e 41.9 della RQDG richiederebbe la conoscenza della funzione di costo delle imprese distributrici per lo svolgimento di tale attività di installazione e manutenzione.
- 2.5 In considerazione dei noti problemi di asimmetria informativa e dei costi amministrativi che lo sviluppo di un'analisi specifica delle funzioni di costo delle imprese implicherebbe, l'Autorità ritiene opportuno assumere, in ottica semplificativa, che l'intero costo delle verifiche aggiuntive richieste ai sensi dei commi 41.7 e 41.9 della RQDG, al netto dei contributi, si configuri come un costo aggiuntivo rispetto a quelli già coperti dalla tariffa.

S1. Si ritiene condivisibile l'approccio semplificato dell'Autorità, che assume che per lo svolgimento delle verifiche aggiuntive richieste ai sensi dei commi 41.7 e 41.9 della RQDG l'impresa debba sostenere costi aggiuntivi con costo marginale costante?
--

3 Determinazione degli extra-costi riconoscibili

- 3.1 Tutto ciò premesso si riportano ora gli orientamenti dell'Autorità per lo sviluppo del meccanismo di copertura degli oneri in capo agli esercenti derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 41.7 e 41.9 della RQDG.
- 3.2 Il meccanismo che l'Autorità intende implementare si sostanzia nella definizione da un lato di un costo *standard* unitario ammissibile per lo svolgimento delle verifiche e dall'altro nell'individuazione dell'insieme di verifiche alle quali tale riconoscimento possa essere applicato.

Individuazione dell'insieme delle verifiche ammissibili al riconoscimento degli extra-costi

- 3.3 I principi indicati nella deliberazione ARG/gas 159/08 hanno l'effetto di limitare l'insieme delle verifiche per cui è possibile richiedere il riconoscimento di maggiori oneri.
- 3.4 Il primo principio indicato nella deliberazione ARG/gas 159/08 (vita effettiva del gruppo di misura sostituito inferiore o uguale alla durata di vita utile) porta sostanzialmente ad escludere dall'eventuale riconoscimento di maggiori oneri le verifiche di cui al comma 41.9 della RQDG². Di conseguenza nel seguito del documento si terranno quindi esclusivamente in considerazione le verifiche di cui al comma 41.7 della RQDG.
- 3.5 Il secondo principio prevede che l'effettiva vetustà del gruppo di misura sia documentabile dall'impresa distributrice.
- 3.6 Il terzo principio indicato nella deliberazione ARG/gas 159/08 prevede che il gruppo di misura sia stato oggetto di una verifica sul corretto funzionamento nel corso degli ultimi cinque anni³.
- 3.7 Sulla base di tali principi l'insieme delle verifiche potenzialmente ammissibili risulta essere il sotto-insieme delle verifiche di cui al comma 41.7 della RQDG effettuate nell'anno t relative a gruppi di misura per i quali l'impresa distributrice c può documentare la vetustà delle apparecchiature, nonché l'effettuazione, di propria iniziativa, di una verifica sul corretto funzionamento negli ultimi cinque anni ($npa_{t,c}$). Sembra opportuno ribadire, come già espresso in premessa, che tale insieme comprende esclusivamente verifiche svolte su richiesta del cliente finale, a seguito delle quali risultino errori entro i limiti di tolleranza previsti dalla metrologia, ed esclude in ogni caso verifiche il cui onere dell'intervento è a carico dell'impresa distributrice.
- 3.8 Il quarto principio individua un ulteriore limite prevedendo che sia considerata ai fini del riconoscimento di *extra-costi* la sola quota incrementale di richieste di verifica rispetto all'anno 2006. Secondo l'opinione dell'Autorità l'identificazione del sottoinsieme $npa_{2006,c}$ potrebbe risultare particolarmente oneroso. In ragione di ciò, in una logica di semplicità amministrativa, l'Autorità propone di valutare l'incremento delle richieste di verifica rilevanti ai fini del riconoscimento degli *extra-costi* con riferimento al totale delle verifiche dei gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 effettuate su richiesta dei clienti finali. In termini formali:

² Le verifiche di cui al comma 41.9 della RQDG riguardano, infatti, gruppi di misura con una vita effettiva di almeno 25 anni; la vita utile indicata nella Tabella 3 della RTDG è pari a 15 anni per i misuratori elettronici e 20 anni per i misuratori tradizionali, quindi sempre inferiore a 25 anni.

³ E' opportuno ricordare che l'insieme delle verifiche di cui al comma 41.7 della RQDG ammissibili al meccanismo di compensazione esclude, per costruzione, le verifiche effettuate su richiesta del cliente finale nel caso in cui lo stesso cliente finale negli ultimi cinque abbia presentato altre richieste di verifica.

$$\Delta ver_{t,c} = (totver_{t,c} - totver_{2006,c})$$

dove:

- $totver_{t,c}$ è il totale delle verifiche dei gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 effettuate su richiesta dei clienti finali nell'anno t dall'impresa c ;
- $totver_{2006,c}$ è il totale delle verifiche dei gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 effettuate su richiesta dei clienti finali nell'anno 2006 dall'impresa c .

3.9 Ai fini dell'ammissibilità del riconoscimento degli *extra-costi*, si propone che il numero di richieste di verifica ammissibili ($nver_{t,c}$) sia calcolato secondo la seguente formula:

$$nver_{t,c} = \min(npa_{t,c}; \Delta ver_{t,c}).$$

S2. Si condivide l'approccio proposto dall'Autorità? Se no, perché?

Costo sostenuto standard unitario per la verifica su richiesta del cliente finale. Livello iniziale per l'anno 2009.

- 3.10 Nei documenti per la consultazione del 18 giugno 2008, DCO 20/08, e del 22 settembre 2008, DCO 30/08, l'Autorità ha proposto un livello del costo *standard* unitario ammissibile per la verifica del gruppo di misura di cui ai commi 41.7 e 41.9 della RQDG su richiesta del cliente finale pari a 50 euro.
- 3.11 In risposta ai documenti di consultazione alcune imprese hanno dichiarato di ritenere congruo tale valore, altre hanno sostenuto che il costo medio delle verifiche dei gruppi di misura di cui ai commi 41.7 e 41.9 della RQDG è più elevato (da 75 a 150 euro), senza fornire all'Autorità né motivazione, né dettaglio di tale devianza e citando, in alcuni casi, la necessità di copertura dei maggiori costi per la verifica presso un laboratorio. Alcune imprese distributrici si sono comunque rese disponibili a fornire documentazione a supporto della loro posizione.
- 3.12 In merito alla questione relativa alla copertura dei costi per verifiche in laboratorio, si evidenzia che le disposizioni di cui ai commi 41.7 e 41.9 della RQDG riguardavano, per l'anno 2009, esclusivamente verifiche effettuate presso il cliente finale (cosiddette verifiche in loco). La possibilità per le imprese di svolgere la verifica presso un laboratorio, introdotta a partire dal 2010, è tesa a permettere lo sfruttamento di maggiori efficienze nello svolgimento del servizio da parte dell'impresa stessa. In ogni caso, l'Autorità non può giustificare maggiori costi legati a scelte autonome dell'impresa.
- 3.13 In relazione alla fissazione del costo *standard*, anche alla luce delle precedenti consultazioni e a seguito di analisi più approfondite relative ai costi per l'accertamento, il trasferimento del personale e le spese generali per la verifica, l'Autorità ritiene opportuno rivedere i propri orientamenti in merito al livello proposto nelle precedenti consultazioni. Di conseguenza si propone che il valore del costo *standard* unitario ammissibile per la verifica del gruppo di misura di cui ai commi 41.7 e 41.9 della RQDG ($cstver_t$) sia fissato pari a 80 euro.

S3. Si condivide l'approccio proposto dall'Autorità? Se no, perché?

- S4. Si ritiene congruo l'importo proposto, pari a 80 euro, per il valore del costo *standard* unitario ammissibile $cstver_t$? Se no, si richiede di motivare la propria posizione fornendo l'opportuna documentazione, comprensiva di eventuali analisi in merito al costo della prestazione fornita.
- S5. Il livello di costo proposto dall'Autorità nelle precedenti consultazioni, trova la sua ragione nelle considerazioni preliminari riportate al paragrafo 2, in ragione delle quali parte dei costi per la fornitura della prestazione potrebbero già trovare copertura nelle tariffe. Si ritiene più congruo il valore di 50 euro per la fissazione del costo *standard* unitario ammissibile $cstver_t$?

Costo sostenuto standard unitario per la verifica su richiesta del cliente finale. Aggiornamento per gli anni successivi.

- 3.14 Si propone l'aggiornamento di $cstver_t$ con il metodo del *price-cap*, applicando l'*X-factor* previsto per l'attività di misura.

- S6. Si condivide l'approccio proposto dall'Autorità? Se no, in alternativa quali soluzioni si propongono e per quali motivi?

Extra-costo ammissibile a rimborso

- 3.15 L'*extra-costo* ammissibile a rimborso è determinato secondo la seguente formula:

$$ECA_{t,c} = nver_{t,c} * (cstver_t - con_t)$$

dove:

con_t è il contributo a carico del cliente finale richiedente, pari a 40 euro.

4 Valutazioni conclusive

- 4.1 Secondo le stime riportate nell'Appendice del presente documento per la consultazione, a livello aggregato di settore l'*extra-costo* conseguente all'applicazione delle disposizioni in tema di verifica dei gruppi di misura contenute nei commi 41.7 e 41.9 della RQDG, sulla base delle assunzioni sopra esposte, risulterebbe inferiore a 80.000 euro per l'anno 2009. In una proiezione quadriennale di tale valore si può assumere che nel complesso la partita possa assestarsi intorno a un valore massimo di circa 300.000 euro.
- 4.2 In considerazione dei costi amministrativi che la gestione di tali partite comporterebbe, l'Autorità ritiene opportuno proporre che non sia istituito alcun meccanismo di compensazione.

- S7. In alternativa potrebbe essere introdotto un meccanismo di compensazione degli eventuali *extra-costi* derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 41.7 e 41.9 della RQDG, da gestire separatamente rispetto ai meccanismi di perequazione esistenti, ad accesso facoltativo. In tal caso la copertura tariffaria del meccanismo potrebbe essere

garantita attraverso la componente UG_I . Quale dei due approcci descritti appare preferibile?

- S8. Se si ritiene opportuna l'introduzione di un meccanismo di compensazione, è preferibile l'introduzione di un meccanismo specifico e distinto dagli esistenti meccanismi di perequazione, ad accesso facoltativo, oppure un meccanismo obbligatorio da gestire mediante una modifica del meccanismo di perequazione dei costi relativi al servizio di misura?

5 APPENDICE

Prime stime del maggior onere

- 5.1 Una prima stima del potenziale maggior onere complessivo per il sistema può essere effettuata a partire dai dati resi disponibili ai sensi delle disposizioni di cui al comma 55.3 della RQDG.
- 5.2 Sulla base dei dati comunicati dalle imprese in relazione alle disposizioni sopra richiamate, le richieste di verifica da parte dei clienti finali per gruppi di misura fino alla classe G6 che hanno accertato il rispetto della normativa vigente sono state:
- 2.287 nell'anno 2006 ($\sum_c totver_{2006,c}$);
 - 4.004 nell'anno 2009 ($\sum_c totver_{2009,c}$), con variazione rispetto al 2006 pari a 1.717 ($\sum_c \Delta ver_{2009,c}$).
- 5.3 Assumendo che il numero di verifiche potenzialmente ammissibili ($npa_{t,c}$) sia sempre pari o maggiore del $\Delta ver_{t,c}$, in applicazione della formula riportata nel paragrafo 3.15 l'onere aggregato di settore stimato per l'anno 2009 è pari a circa 80.000 euro.